



LEGGE 25 giugno 1975 n.16 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in pari data).

Legge sulla cambiale agraria.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 giugno 1975.

Art. 1

I prestiti relativi all'acquisto di bestiame e di attrezzature agricole, previsti e disciplinati dalla legge 20 marzo 1974 n.22 e dal decreto 22 luglio 1974 n.66, sono garantiti da cambiali agrarie.

La cambiale agraria, accompagnata dall'atto di protesto, acquista efficacia esecutiva. Il credito rappresentato da detta cambiale gode di privilegio generale, preferito ad ogni altro privilegio generale e speciale fatta eccezione di quelli previsti dall'art. 17 della legge ipotecaria 16 marzo 1854. Si applicano per ogni altro riguardo le disposizioni vigenti in materia cambiaria.

Il testo del titolo deve espressamente specificare che trattasi di cambiale agraria e contenere un richiamo alle presenti disposizioni.

Art. 2

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 1975-1674 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Michele Righi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI Giuseppe Lonfernini